

Statuto dell'Associazione RealMente

Articolo 1) Denominazione, sede e ambito territoriale

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, un'associazione culturale e di promozione sociale, apolitica e senza scopo di lucro denominata: **"Associazione RealMente"**.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione **"Associazione di Promozione Sociale"** (in sigla APS) successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, se precedente, nel Registro Regionale della Promozione Sociale. A seguito della predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **RealMente Associazione di promozione sociale (in sigla RealMente APS)**.

La nuova denominazione verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale in Perugia, via Goffredo Mameli n.4.

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e succursali. La sede potrà essere trasferita all'interno del territorio comunale senza necessità di modifica della presente scrittura.

L'Associazione potrà svolgere la sua attività in tutto il territorio nazionale e anche all'estero.

Articolo 2) Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3) Scopo/oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'art. 21 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione svolge le proprie attività a favore degli associati, di loro familiari o di terzi, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ha come scopo lo studio, la ricerca, la documentazione, la divulgazione e la promozione della cultura e della solidarietà sociale mediante attività, manifestazioni, sperimentazioni, progetti ed altre finalizzate al raggiungimento dello scopo.

L'Associazione garantisce libertà di idee e di forme espressive, agevola la libera partecipazione di tutti gli associati e gli interessati alla vita artistica e socio-culturale, favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artistico-documentale presso Enti, Istituzioni e associazioni culturali, Scuole e Università.

In particolare l'Associazione ha come oggetto ed esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- a) l'educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) la qualificazione ed il miglioramento professionale, sociale ed artistico nei campi della cultura, del cinema, dello spettacolo, della musica, del turismo, dell'animazione, della comunicazione e dell'arte in generale, con particolare attenzione all'integrazione e al coinvolgimento diretto di categorie svantaggiate e di soggetti in difficoltà sociale, psichica, sensoriale e fisica;

- c) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; la promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- g) la promozione, l'organizzazione e la divulgazione di manifestazioni socio-culturali, cinematografiche, musicali, teatrali, ricreative, di animazione ed artistiche e sperimentali;
- h) la promozione e l'organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi a premio, etc.;
- i) la promozione e l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale nel campo cinematografico, musicale, canto, scrittura, recitazione, danza, pittura, fotografia, animazione e connessi;
- j) la produzione, la distribuzione e la divulgazione cinematografica, editoriale, letteraria, musicale, audiovisiva.

Al fine del raggiungimento del suo scopo l'Associazione si propone, tra l'altro, di:

- promuovere campagne di informazione, sottoscrizioni e pubbliche manifestazioni di sensibilizzazione;
- promuovere contatti, rapporti e collaborazioni con enti pubblici e privati;
- promuovere e partecipare a iniziative, seminari, mostre, convegni e manifestazioni pubbliche;
- sviluppare azioni informative attraverso la promozione e diffusione di prodotti cinematografici, di periodici, di trasmissioni radiofoniche e televisive, di strumenti multimediali e di ogni altro mezzo utile allo scopo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di provvidenze di legge, di contributi pubblici e/o privati, lasciti e donazioni.

L'Associazione potrà, in maniera complementare e accessoria allo svolgimento dello scopo sociale, svolgere attività commerciale, di servizi e somministrazione di alimenti e bevande. L'Associazione potrà costituire, partecipare e/o aderire ad altri enti od organismi culturali e sociali, nonché partecipare a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i legami della solidarietà.

Articolo 4) Assenza scopo di lucro-divieto distribuzione utili

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

SOCI-VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO

Art. 5) Volontari

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 6) Lavoro retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 7) Associati - Diritti

Possono essere associati tutti coloro che, avendone i requisiti, condividano e accettino finalità e modi di attuazione dell'Associazione.

Tra gli associati vige la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. A tutti i soci spetta l'elettorato attivo e passivo.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati hanno uguali diritti associativi; in particolare tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi hanno diritto a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 8) Ammissione

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Per i minori è necessario l'assenso di un genitore.

Le ammissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile successiva alla ricezione della domanda, e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della stessa.

La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera consiliare, la relativa iscrizione al libro degli associati e la consegna della tessera. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente con il versamento della quota associativa.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Articolo 9) Obblighi

Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa al momento della loro ammissione, al versamento delle quote annuali e dei versamenti aggiuntivi e/o specifici per le attività e i servizi complementari, nella misura che viene determinata dal Consiglio Direttivo per ciascun anno solare, che ne determina anche i termini e le modalità.

È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire inoltre un contributo di ammissione "una tantum" a carico dei nuovi associati.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Articolo 10) Recesso ed esclusione

Lo status di socio si perde per recesso, morosità, esclusione.

Ciascun associato può recedere dall'Associazione, presentando al Consiglio Direttivo comunicazione scritta di recesso che produrrà effetto con lo scadere dell'anno in corso,

purché sia presentata almeno tre mesi prima. Qualora la dichiarazione sia presentata in epoca successiva, produrrà effetto al termine dell'anno successivo.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale nel termine stabilito dall'Assemblea dei soci. Essa ha effetto allo scadere del trentesimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata al socio moroso a cura del Presidente, anche via email.

L'esclusione per morosità comporta comunque l'obbligo, per l'associato escluso, del versamento delle quote dovute all'Associazione fino al momento del provvedimento, nonché il soddisfacimento delle obbligazioni assunte fino a tale data, derivanti dalla sua qualità di associato.

L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, tra i quali è da considerarsi, a titolo esemplificativo, il ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- a) l'associato non osservi le disposizioni contenute nel presente Statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legittimamente prese dagli organi dell'Associazione;
- b) l'associato svolga attività contrastanti con gli interessi dell'Associazione, la danneggi materialmente o moralmente o tenga comportamenti scorretti;
- c) l'associato senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in Assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

In caso di conferma dell'esclusione del socio da parte dell'Assemblea, questi può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

L'associato receduto o escluso non ha diritto ad alcun compenso, rimborso, indennità o ripetizione di contributi versati né può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11) Intramissibilità

La qualità di associato è intramissibile.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Articolo 12) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituiti da:

- le quote di iscrizione e i contributi a qualsiasi titolo versati dagli associati;
- i beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio Direttivo;
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse dell'Associazione medesima;
- eventuali contributi, sovvenzioni, erogazioni, lasciti e donazioni da parte di Enti pubblici, persone fisiche, persone giuridiche, associazioni e fondazioni;
- eventuali contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che

siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni;

- i proventi derivanti da attività commerciali collaterali;
- le somme che, a qualsiasi titolo, siano versate all'Associazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione andranno reinvestiti, nei modi e nei tempi che il Consiglio individuerà, nell'Associazione per il perseguimento esclusivo delle attività istituzionali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 13) Libri sociali e diritto di consultazione dei soci

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

Articolo 14) Bilancio/rendiconto annuale

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Articolo 15) Il rendiconto della raccolta fondi

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione

illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16) Gli Organi dell'Associazione

Costituiscono gli organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 17) Assemblea dei soci: competenza

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- h. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- i. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Articolo 18) Convocazione delle Assemblee

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Articolo 19) Validità e partecipazione Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo o, in assenza di entrambi, da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associato mediante delega scritta, ma ogni associato non potrà essere portatore di più di 2 (due) deleghe. Non sono ammesse deleghe ad amministratori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Le Assemblee deliberano con i seguenti quorum:

Assemblea ordinaria

- in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati più uno e delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;
- in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati presenti o rappresentati su tutte le questioni poste all'ordine del giorno;

Assemblea straordinaria

- per deliberare su modifiche all'Atto Costitutivo e allo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati, mentre in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti o rappresentati;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I verbali delle Assemblee verranno trascritti in apposito libro che dovrà essere conservato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che potranno consultarlo liberamente ed ottenerne estratti. Su detto libro dovranno altresì essere trascritte le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati, e anche di questi potranno prendere visione e ottenere estratti.

Articolo 20) Principio del voto singolo

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 21) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di tre, eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Articolo 21) Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi che erano a conoscenza.

Articolo 22) Consiglio Direttivo – Competenze

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea dei soci);
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Articolo 23) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

Articolo 24) Presidente – Rappresentanza legale

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 25) Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali Assemblee e Consiglio Direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26) L'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'Assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo: - vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia

nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro; - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 27) Gratuità delle cariche

Tutti gli incarichi ricoperti negli Organi dell'Associazione non danno diritto di per se stessi ad alcuna remunerazione, compenso od onorario.

Gli associati e i componenti degli organi sociali hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 28) Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per scadenza del termine e negli altri casi previsti dalla legge, avviene con delibera adottata dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

Articolo 29) Rinvio alle Leggi in materia di Terzo Settore

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Il Presidente

Il Segretario dell'Assemblea straordinaria

Associazione RealMente
Via Goffredo Mameli, 4 - 06124 Perugia
Cod. Fisc. 94162060548
Partita IVA 03536850542

